



N. 17 - 2026

CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

DISEGNO DI LEGGE

AI SENSI DELL'ART. 99, COMMA 3, DELLA COSTITUZIONE

**Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per le dimore storiche ubicate
nelle aree interne e riconoscimento della funzione culturale territoriale**

Approvato dall'Assemblea del 23 luglio 2026

VISTO l'articolo 99 della Costituzione;

VISTA la legge 30 dicembre 1986, n. 936 e
successive modificazioni e integrazioni;

VISTO, in particolare, l'articolo 10, lettera i)
della legge 30 dicembre 1986, n. 936 secondo
cui il CNEL ha, tra le proprie attribuzioni,
l'iniziativa legislativa;

VISTO il regolamento degli organi, dell'organizzazione e delle procedure del CNEL;

VISTO il Programma di Attività della XI Consiliatura approvato con voto unanime dell'Assemblea nella seduta del 22 novembre 2023;

CONSIDERATO che la Commissione istruttoria permanente I *"Politiche economiche e attività produttive"*, nella seduta dell'11 giugno 2026, ha avviato l'esame dello schema di disegno di legge recante *«Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per le dimore storiche ubicate nelle aree interne e riconoscimento della funzione culturale territoriale»*, con Relatore il Cons. Massimo Giuntoli;

CONSIDERATO che il predetto schema di disegno di legge si inserisce nell'ambito delle attività del CNEL volte a promuovere lo sviluppo delle aree interne attraverso la valorizzazione del patrimonio culturale, storico e turistico;

PRESO ATTO degli esiti dell'attività istruttoria svolta dalla Commissione istruttoria permanente I nelle sedute del 16 e del 22 luglio 2026 sullo schema di disegno di legge recante *«Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per le dimore storiche ubicate nelle aree interne e riconoscimento della funzione culturale territoriale»*;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Presidenza del 16 luglio 2026, con la quale,

in coerenza con le determinazioni assunte dalla Commissione istruttoria permanente I, è stata disposta la prosecuzione dell'attività istruttoria fino alla successiva seduta della Commissione del 22 luglio 2026;

PRESO ATTO che la Commissione istruttoria permanente I, nella seduta del 22 luglio 2026, ha approvato a maggioranza semplice lo schema di disegno di legge;

UDITA la relazione svolta dal Con. Giuntoli;

PRESO ATTO che l'Assemblea, nella seduta del 23 luglio 2026, ha approvato all'unanimità lo schema di disegno di legge, condividendone le finalità di tutela e valorizzazione delle dimore storiche ubicate nelle aree interne e di promozione dello sviluppo dei relativi territori;

SENTITO il Segretario generale, Dott. Massimiliano Monnanni;

DELIBERA

ai sensi dell'articolo 10, lettera i) della legge 30 dicembre 1986, n. 936, l'approvazione dell'unito schema di disegno di legge recante *«Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per le dimore storiche ubicate nelle aree interne e riconoscimento della funzione culturale territoriale»*.

Relazione

Il presente disegno di legge si inserisce nel quadro delle politiche di rilancio economico, sociale e territoriale delle aree interne del Paese, attraverso la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale nazionale, con particolare riferimento alle dimore storiche di proprietà privata, in quanto esse rivestono un ruolo strategico come fattori di attrazione culturale, valorizzazione paesaggistica e sviluppo delle comunità locali.

Questi beni, sottoposti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, costituiscono, infatti, una componente essenziale del patrimonio culturale diffuso e contribuiscono in modo significativo alla conservazione dell'identità storica, artistica e culturale dei territori, nonché alla loro vitalità economica e sociale. Tale funzione risulta particolarmente rilevante nei contesti caratterizzati da fragilità demografica, marginalità geografica e fenomeni di spopolamento, nei quali le dimore storiche svolgono un ruolo assimilabile a quello di presidi culturali e infrastrutture territoriali diffuse.

L'attuale quadro normativo, pur prevedendo strumenti di sostegno, non appare pienamente idoneo a garantire un supporto strutturale ai costi di gestione, manutenzione e valorizzazione delle dimore storiche private. In particolare, il credito

d'imposta per le erogazioni liberali in ambito culturale (cosiddetto *Art bonus*) è orientato a incentivare il mecenatismo. Tuttavia, nell'attuale configurazione normativa, tale misura risulta rivolta in prevalenza a favore di beni di proprietà pubblica e, non appare idonea a supportare in modo diretto la sostenibilità economica della gestione dei beni culturali di proprietà privata, soprattutto quando questi siano situati in contesti territoriali caratterizzati da maggiore fragilità economica, sociale e demografica.

In tale contesto, il disegno di legge introduce una misura innovativa di natura fiscale, fondata sul riconoscimento della funzione culturale e territoriale esercitata dalle dimore storiche, configurando un modello di intervento che supera l'impostazione tradizionale basata esclusivamente sugli incentivi agli investimenti o alle erogazioni liberali. Il credito d'imposta previsto è, infatti, commisurato non solo ai costi sostenuti per la conservazione e la gestione del bene, ma anche alla sua effettiva apertura alla fruizione pubblica e al suo inserimento nei circuiti di valorizzazione territoriale, prevedendo, nei casi di utilizzo anche abitativo della dimora storica, il riconoscimento del beneficio in misura proporzionale alla superficie effettivamente destinata alla fruizione pubblica e subordinando l'accesso alle agevolazioni al rispetto di una soglia minima di superficie aperta al pubblico.

La proposta si inserisce in una prospettiva di rafforzamento della sussidiarietà orizzontale, in coerenza con l'articolo 118 della Costituzione, valorizzando il ruolo attivo dei soggetti privati nella cura e nella promozione del patrimonio culturale e riconoscendo il contributo che tali beni possono offrire alla coesione sociale, alla crescita economica e al contrasto dei fenomeni di declino delle aree interne.

Il disegno di legge introduce, altresì, una specifica disciplina definitoria, volta a colmare l'assenza nell'ordinamento di una nozione normativa di "dimora storica", nonché a qualificare in termini giuridici la funzione culturale territoriale, la fruizione pubblica e la valorizzazione integrata del bene. Tale intervento appare necessario al fine di assicurare certezza applicativa e coerenza sistematica alle misure previste.

È, inoltre, previsto il ricorso a strumenti di natura pattizia, mediante la stipula di convenzioni tra soggetti pubblici e privati, finalizzate alla gestione, valorizzazione e fruizione delle dimore storiche, anche attraverso il coinvolgimento degli enti del Terzo settore e degli operatori economici.

Il disegno di legge prevede meccanismi premiali legati all'impatto territoriale, nonché forme di coordinamento con la normativa vigente, al fine di evitare sovrapposizioni e garantire la sostenibilità finanziaria dell'intervento.

Il disegno di legge istituisce presso il Ministero della cultura l'Anagrafe digitale

delle dimore storiche private, finalizzata al censimento, al monitoraggio e alla valorizzazione del patrimonio culturale privato dichiarato di interesse culturale. Nell'ambito dell'Anagrafe è prevista una specifica sezione dedicata alle dimore storiche ubicate nelle aree interne, funzionale all'applicazione delle misure previste dalla presente legge.

È, altresì, istituito un Albo digitale per la valorizzazione territoriale delle dimore storiche delle aree interne, finalizzato al censimento dei soggetti pubblici e privati interessati a partecipare alle attività di gestione, promozione, fruizione e valorizzazione territoriale dei beni, nell'ambito di un modello ispirato ai principi di sussidiarietà orizzontale e collaborazione istituzionale. L'Albo è volto a favorire la partecipazione di enti, associazioni, fondazioni, imprese culturali, soggetti del Terzo settore e altri organismi pubblici e privati operanti nei settori della cultura, del turismo, dell'inclusione sociale, della formazione e dello sviluppo locale, promuovendo l'utilizzo delle dimore storiche quali presidi culturali e sociali al servizio delle comunità delle aree interne.

Il disegno di legge si compone di undici articoli.

L'articolo 1 definisce le finalità e l'ambito di applicazione della legge, individuando l'obiettivo di sostenere la tutela, la valorizzazione e la fruizione delle dimore storiche ubicate nelle aree interne,

riconoscendone la funzione culturale e territoriale.

L'articolo 2 introduce una disciplina definitoria, individuando le nozioni rilevanti ai fini dell'applicazione della legge, tra cui quelle di dimora storica, aree interne, funzione culturale territoriale, fruizione pubblica e valorizzazione integrata, al fine di assicurare chiarezza e uniformità interpretativa.

L'articolo 3 istituisce un credito d'imposta in favore dei soggetti proprietari o gestori delle dimore storiche, subordinato all'iscrizione nell'Anagrafe digitale delle dimore storiche delle aree interne e alla verifica della funzione culturale territoriale svolta dal bene. Il beneficio è commisurato ai costi sostenuti per la gestione, la manutenzione e la valorizzazione dei beni e prevede una maggiorazione per gli immobili ubicati nei comuni di minori dimensioni demografiche. L'articolo disciplina, altresì, le ipotesi di riduzione del credito d'imposta nei casi in cui la fruizione pubblica avvenga prevalentemente a titolo oneroso ovvero la valorizzazione del bene assuma carattere prevalentemente economico-commerciale. L'accesso e il mantenimento del beneficio sono inoltre subordinati al rispetto della normativa vigente in materia di regolarità contributiva, regolarità contrattuale, tutela delle condizioni di lavoro e salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, prevedendo la decadenza dal beneficio e il recupero del credito indebitamente fruito in caso di accertata violazione.

L'articolo 4 disciplina le condizioni di accesso al beneficio, subordinandolo alla verifica della funzione culturale territoriale svolta dal bene, con particolare riferimento all'apertura alla fruizione pubblica e all'inserimento in circuiti di valorizzazione. A tal fine, è previsto un periodo minimo di apertura al pubblico pari a centoventi giornate annue. L'articolo disciplina, inoltre, i casi di dimore storiche destinate, in tutto o in parte, ad uso abitativo, stabilendo che il credito d'imposta sia riconosciuto esclusivamente in misura proporzionale alla superficie effettivamente e stabilmente destinata alla fruizione pubblica e subordinando, in ogni caso, l'accesso alle misure agevolative alla destinazione alla fruizione pubblica di una porzione dell'immobile non inferiore al cinquanta per cento della superficie complessiva interessata.

L'articolo 5 introduce meccanismi premiali, prevedendo un incremento del credito d'imposta in presenza di effetti positivi sul territorio, quali il coinvolgimento di imprese locali, la creazione di occupazione e l'integrazione con le filiere culturali e turistiche.

L'articolo 6 prevede la possibilità di stipulare convenzioni tra soggetti pubblici e privati per la gestione e valorizzazione delle dimore storiche, disciplinando i contenuti essenziali degli accordi e il collegamento tra le convenzioni e il riconoscimento delle misure agevolative.

L'articolo 7 disciplina la cumulabilità del credito d'imposta con altre agevolazioni previste dalla normativa vigente, nel rispetto dei limiti derivanti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

L'articolo 8 istituisce presso il Ministero della cultura l'Anagrafe digitale delle dimore storiche private e prevede, al suo interno, una specifica sezione dedicata alle dimore storiche ubicate nelle aree interne, finalizzata all'individuazione dei beni destinatari delle misure agevolative previste dalla legge.

L'articolo 9 istituisce l'Albo digitale per la valorizzazione territoriale delle dimore storiche delle aree interne, destinato al censimento dei soggetti pubblici e privati coinvolti nelle attività di valorizzazione, gestione e fruizione dei beni, al fine di favorire forme di partenariato territoriale e collaborazione istituzionale coerenti con le finalità della legge.

L'articolo 10 demanda a uno o più decreti ministeriali l'adozione delle disposizioni attuative necessarie per l'operatività della misura.

L'articolo 11 reca le disposizioni finanziarie della legge, prevedendo che agli oneri derivanti dalla sua attuazione si provveda nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente ovvero mediante apposito stanziamento disposto con la legge di bilancio. L'articolo stabilisce, inoltre, che il credito d'imposta sia riconosciuto nel rispetto dei limiti di spesa.

Disegno di legge

Art. 1.

(Finalità e ambito di applicazione)

1. La presente legge, in attuazione degli articoli 9 e 118 della Costituzione, è volta a sostenere la tutela, la valorizzazione e la fruizione delle dimore storiche di proprietà privata ubicate nelle aree interne del territorio nazionale, in virtù del contributo che tali beni possono offrire alla crescita delle comunità locali, all'attrattività dei territori e alla promozione di iniziative culturali, turistiche e produttive anche attraverso forme di collaborazione istituzionale, partenariato territoriale e sussidiarietà orizzontale.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano ai beni individuati ai sensi del successivo articolo 2.

3. Il riconoscimento della funzione culturale territoriale delle dimore storiche e l'accesso alle misure previste dalla presente legge non modificano la natura privatistica del bene né comportano limitazioni ulteriori rispetto a quelle derivanti dalla normativa vigente in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio. La partecipazione alle misure agevolative previste dalla presente legge e

la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 6 avvengono su base volontaria e nel rispetto dell'autonomia gestionale del proprietario o del gestore del bene.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) “dimore storiche”: i beni immobili di proprietà privata per i quali sia intervenuta la dichiarazione di interesse culturale ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ivi inclusi i complessi architettonici e le relative pertinenze caratterizzati da unitarietà storica o funzionale;

b) “pertinenze storiche”: gli spazi, le aree e i manufatti che, pur non costituendo parte dell'edificio principale, risultano funzionalmente o storicamente connessi alla dimora storica, ivi compresi parchi, giardini, cortili, scuderie, cappelle, edifici accessori e altri beni appartenenti al medesimo complesso storico-culturale;

c) “aree interne”: i territori individuati nell'ambito della Strategia nazionale per le aree interne o classificati come tali dalla normativa vigente, nonché i comuni individuati dalla normativa statale o regionale quali territori

caratterizzati da marginalità geografica, fragilità socioeconomica o fenomeni di spopolamento;

d) “funzione culturale territoriale”: l’insieme delle attività volte alla conservazione, valorizzazione e fruizione pubblica del bene, nonché alla promozione dello sviluppo culturale, turistico ed economico del territorio;

e) “fruizione pubblica”: l’accesso al bene, anche in forma programmata o limitata, mediante aperture al pubblico, attività culturali o iniziative compatibili con le esigenze di tutela;

f) “valorizzazione integrata”: l’inserimento del bene in circuiti o programmi territoriali di natura culturale o turistica;

g) “Anagrafe digitale delle dimore storiche private”: la banca dati istituita ai sensi dell’articolo 8, finalizzata al censimento, monitoraggio e alla valorizzazione delle dimore storiche private dichiarate di interesse culturale;

h) “Sezione delle dimore storiche ubicate nelle aree interne”: la sezione dell'Anagrafe digitale prevista dall'articolo 8, comma 2, cui sono iscritti i beni destinatari delle misure previste dalla presente legge;

i) “Albo digitale per la valorizzazione territoriale delle dimore storiche delle aree interne”: la sezione dell’Anagrafe digitale di cui all’articolo 8, destinata al censimento dei soggetti pubblici e privati interessati a partecipare alle attività di valorizzazione, gestione e fruizione delle dimore storiche ubicate nelle aree interne.

Art. 3.

*(Credito d’imposta per la funzione culturale
territoriale delle dimore storiche)*

1. Ai soggetti proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo delle dimore storiche di cui all’articolo 1 è riconosciuto, nei limiti e alle condizioni previste dalla presente legge, un credito d’imposta in relazione ai costi sostenuti per la gestione, la manutenzione, la conservazione e la valorizzazione dei beni.

2. Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del:

a) cinquanta per cento delle spese ammissibili;

b) settanta per cento delle medesime spese per i beni ubicati in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

3. Le misure del credito d’imposta di cui al comma 2, lettere a) e b), sono ridotte

del cinquanta per cento qualora l'apertura al pubblico avvenga prevalentemente a titolo oneroso ovvero qualora la valorizzazione della dimora storica costituisca oggetto di attività economiche organizzate dalle quali derivino ricavi principalmente riconducibili ad attività commerciali, ricettive, di ristorazione, di organizzazione di eventi o ad altri servizi culturali svolti a titolo oneroso.

4. Ai fini del presente articolo, sono considerate ammissibili le spese relative a:

a) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ivi compresi gli interventi di adeguamento e ammodernamento degli impianti tecnologici, di sicurezza, accessibilità ed efficientamento compatibili con le esigenze di tutela e valorizzazione del bene culturale;

b) gestione e funzionamento del bene;

c) attività di apertura al pubblico a titolo gratuito, agevolato od oneroso e valorizzazione culturale.

5. Il credito d'imposta è riconosciuto esclusivamente ai soggetti iscritti nell'Anagrafe digitale delle dimore storiche private, limitatamente ai beni iscritti nella sezione dedicata alle aree interne di cui all'articolo 8, comma 2, e

subordinatamente al rispetto delle condizioni previste dall'articolo 4 nonché, nei casi ivi previsti, alla stipula delle convenzioni o degli accordi di valorizzazione di cui all'articolo 6.

6. L'accesso e il mantenimento del credito d'imposta di cui al presente articolo sono subordinati al rispetto della normativa vigente in materia di regolarità contributiva, regolarità contrattuale, tutela delle condizioni di lavoro e salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. A tal fine, gli interventi di gestione, manutenzione, conservazione e valorizzazione delle dimore storiche devono essere affidati a soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e che applicano, nei confronti del personale impiegato a qualunque titolo nelle attività oggetto della presente legge, i contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per il settore di riferimento. L'accertata violazione delle disposizioni di cui al presente comma comporta la decadenza dal beneficio e il recupero del credito d'imposta indebitamente fruito, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 4.

*(Condizioni di accesso e riconoscimento della
funzione territoriale)*

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 3 è riconosciuto a condizione che il bene:

a) sia aperto al pubblico a titolo gratuito, agevolato od oneroso, per un periodo non inferiore a centoventi giornate annue, assicurando un'accessibilità effettiva e continuativa, anche nei periodi di maggiore affluenza turistica o di svolgimento di iniziative culturali del territorio, secondo le modalità stabilite con il decreto del Ministro della cultura di cui all'articolo 10;

b) sia inserito in circuiti di valorizzazione culturale o turistica territoriale, anche mediante il coinvolgimento dei soggetti iscritti nell'Albo digitale di cui all'articolo 9;

c) svolga attività culturali, espositive, formative o di promozione del territorio a titolo gratuito, agevolato od oneroso.

2. La destinazione abitativa, totale o parziale, della dimora storica non preclude l'accesso ai benefici previsti dalla presente legge, purché siano garantite forme di fruizione pubblica compatibili con le esigenze di tutela, conservazione, sicurezza e riservatezza del proprietario o del gestore del bene.

3. Nei casi di cui al comma 2, la fruizione pubblica può riguardare specifiche porzioni dell'immobile o delle relative pertinenze storiche, individuate nell'ambito delle convenzioni o degli accordi di valorizzazione di cui all'articolo 6.

4. Il riconoscimento della funzione culturale territoriale è subordinato alla verifica delle caratteristiche del bene, delle modalità di fruizione e delle attività svolte, tenendo conto dell'eventuale presenza di funzioni residenziali e della compatibilità con la normale utilizzazione privata dell'immobile, secondo criteri definiti con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

5. Nel caso di dimore storiche destinate, in tutto o in parte, ad uso abitativo del proprietario o del gestore, il credito d'imposta di cui all'articolo 3 è riconosciuto esclusivamente in misura proporzionale alla quota di superficie utile dell'immobile e delle relative pertinenze storiche effettivamente e stabilmente destinata alla fruizione pubblica.

6. L'accesso alle misure agevolative e ai benefici fiscali previsti dalla presente legge è in ogni caso subordinato alla condizione che la porzione di immobile destinata alla fruizione pubblica e alle attività culturali non sia inferiore al cinquanta per cento della superficie

complessiva della dimora storica interessata.

7. Qualora la funzione culturale territoriale riguardi esclusivamente porzioni autonome e chiaramente individuabili della dimora storica, i decreti di cui all'articolo 10 possono prevedere criteri di proporzionalità per la determinazione delle spese ammissibili e del credito d'imposta spettante.

Art. 5.

(Premialità per impatto territoriale)

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 3 è incrementato fino a un massimo del 10 per cento qualora il soggetto beneficiario dimostri:

a) il coinvolgimento di imprese locali, enti del Terzo settore, associazioni culturali o altri soggetti iscritti nell'Albo digitale di cui all'articolo 9 nella gestione o valorizzazione del bene;

b) la creazione di occupazione nel territorio;

c) l'integrazione con filiere turistiche, culturali o produttive locali;

d) la localizzazione del bene in aree interne individuate nell'ambito della Strategia nazionale per le aree interne

(SNAI) ovvero in territori caratterizzati da particolari condizioni di marginalità territoriale o demografica individuati con decreto del Ministro della cultura.

Art. 6.

(Convenzioni per la valorizzazione e agevolazioni correlate)

1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali possono stipulare convenzioni o accordi di valorizzazione con i proprietari o gestori delle dimore storiche, ai sensi degli articoli 112 e 115 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, al fine di promuoverne la conservazione, la fruizione pubblica compatibile con la natura del bene e l'integrazione nei processi di sviluppo culturale, sociale, turistico ed economico delle aree interne.

2. Alle convenzioni e agli accordi di cui al comma 1 possono partecipare enti del Terzo settore, fondazioni, associazioni culturali, imprese culturali e creative, operatori turistici, aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), nonché altri soggetti privati coinvolti in forme di partenariato pubblico-privato.

3. Nella stipula delle convenzioni e degli accordi di valorizzazione di cui al presente articolo, gli enti territoriali possono coinvolgere i soggetti iscritti nell'Albo digitale per la valorizzazione territoriale delle dimore storiche delle aree

interne di cui all'articolo 9, al fine di favorire forme di partenariato territoriale, collaborazione istituzionale e sussidiarietà orizzontale. L'iscrizione all'Albo non attribuisce alcun diritto all'utilizzo della dimora storica né limita l'autonomia decisionale del proprietario o del gestore nella scelta dei soggetti coinvolti nelle attività di valorizzazione.

4. Le convenzioni disciplinano, in particolare:

a) le modalità di conservazione, gestione e valorizzazione del bene;

b) le forme e i tempi di fruizione pubblica compatibili con la natura privata del bene e con le esigenze di tutela derivanti dal vincolo culturale;

c) l'inserimento della dimora storica in circuiti culturali, turistici o territoriali;

d) gli interventi di manutenzione programmata e di miglioramento dell'accessibilità e della fruibilità del bene;

e) le modalità di monitoraggio e verifica dei risultati conseguiti;

f) la ripartizione degli oneri organizzativi e gestionali connessi alle attività previste;

g) le responsabilità delle parti, le coperture assicurative, le misure di vigilanza e sicurezza e le modalità di gestione degli accessi;

h) gli interventi di pulizia, manutenzione e ripristino conseguenti all'utilizzo del bene;

i) le modalità di ristoro degli eventuali danni arrecati alla dimora storica o alle relative pertinenze;

l) le modalità di utilizzo della dimora per attività culturali, sociali, educative, artistiche o istituzionali di interesse territoriale.

5. Le convenzioni e gli accordi di cui al presente articolo possono prevedere forme di utilizzo della dimora storica a titolo gratuito, agevolato od oneroso, in relazione ad attività e per iniziative di interesse pubblico, culturale, sociale, educativo, artistico o istituzionale promosse dagli enti territoriali convenzionati o da soggetti dagli stessi individuati, nel rispetto delle esigenze di tutela, conservazione, sicurezza e sostenibilità gestionale del bene.

6. In relazione agli impegni assunti dal proprietario o dal gestore della dimora

storica, gli enti territoriali possono prevedere, compatibilmente con la normativa vigente e nei limiti delle risorse disponibili:

a) riduzioni, esenzioni o agevolazioni concernenti tributi di propria competenza;

b) contributi o incentivi economici o altre forme di sostegno finanziario;

c) misure di semplificazione amministrativa;

d) forme di promozione istituzionale e territoriale del bene;

e) priorità nell'accesso a programmi, bandi, finanziamenti o iniziative pubbliche destinati alla valorizzazione del patrimonio culturale e allo sviluppo delle aree interne.

7. Le convenzioni e gli accordi di cui al presente articolo costituiscono elemento di valutazione ai fini del riconoscimento della funzione culturale territoriale di cui all'articolo 4 e possono determinare forme di premialità ai fini dell'accesso alle misure agevolative previste dalla presente legge.

8. La stipula delle convenzioni e degli accordi di valorizzazione previsti dal presente articolo non comporta la modifica della natura privatistica del bene

né l'imposizione di obblighi ulteriori rispetto a quelli volontariamente assunti dalle parti e a quelli previsti dalla normativa vigente in materia di tutela dei beni culturali.

Art. 7.

(Cumulabilità e coordinamento con altre misure)

1. Il credito d'imposta di cui alla presente legge è cumulabile con altre agevolazioni, contributi o incentivi previsti dalla normativa vigente aventi ad oggetto le medesime dimore storiche, nel rispetto della normativa nazionale ed europea in materia di aiuti di Stato e a condizione che il cumulo non comporti il superamento del costo effettivamente sostenuto dal beneficiario.

2. L'accesso alle agevolazioni previste dalla presente legge avviene nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. Con i decreti di cui all'articolo 10 sono individuate le modalità applicative della misura, nonché il relativo regime di compatibilità europea, anche mediante ricorso ai regimi di esenzione previsti dalla normativa dell'Unione europea o, ove compatibile, ai limiti stabiliti dalla disciplina in materia di aiuti "*de minimis*".

3. Ai fini del monitoraggio e della verifica del rispetto dei limiti previsti dalla normativa nazionale ed europea, i beneficiari sono tenuti a dichiarare,

secondo le modalità stabilite dai decreti attuativi, le ulteriori agevolazioni pubbliche ottenute in relazione al medesimo bene o alle medesime spese.

Art. 8.

(Anagrafe digitale delle dimore storiche private)

1. Presso il Ministero della cultura è istituita l'Anagrafe digitale delle dimore storiche private, finalizzata al censimento, al monitoraggio e alla valorizzazione delle dimore storiche di proprietà privata dichiarate di interesse culturale ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. Nell'ambito dell'Anagrafe è istituita una apposita sezione dedicata alle dimore storiche ubicate nei comuni classificati come aree interne ai sensi della normativa vigente, ai fini dell'applicazione delle misure previste dalla presente legge.

3. L'Anagrafe raccoglie e rende accessibili, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, le informazioni relative:

a) ai beni iscritti all'Anagrafe e, per quelli ricompresi nella sezione di cui al comma 2, ai beni ammessi alle misure previste dalla presente legge;

b) ai soggetti che, a qualsiasi titolo, siano proprietari, possessori, gestori o detentori dei beni;

c) agli accordi e alle convenzioni stipulati ai sensi dell'articolo 6;

d) alle modalità di fruizione pubblica e alle attività culturali svolte;

e) agli interventi di manutenzione, conservazione e valorizzazione effettuati;

f) ai benefici fiscali riconosciuti con riferimento ai beni iscritti nella sezione di cui al comma 2;

g) agli effetti territoriali, occupazionali e socioeconomici derivanti dall'attuazione delle misure previste dalla presente legge;

h) ai soggetti iscritti nell'Albo digitale per la valorizzazione territoriale delle dimore storiche delle aree interne e alle attività dagli stessi svolte nell'ambito delle convenzioni e degli accordi di valorizzazione previsti dalla presente legge.

4. All'Anagrafe possono accedere, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro della cultura:

- a) le regioni e gli enti locali;
- b) le unioni di comuni, le comunità montane e le altre forme associative territoriali;
- c) le soprintendenze competenti;
- d) i soggetti proprietari o gestori dei beni iscritti;
- e) gli altri soggetti pubblici coinvolti nelle attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.

5. L'iscrizione all'Anagrafe costituisce condizione per l'accesso alle misure previste dalla presente legge limitatamente ai beni iscritti nella sezione di cui al comma 2.

6. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite:

- a) le modalità di funzionamento dell'Anagrafe;
- b) i dati oggetto di censimento;

c) le modalità di aggiornamento e interoperabilità con le banche dati pubbliche esistenti;

d) i criteri di accesso e consultazione;

e) le modalità di monitoraggio delle attività e dei benefici riconosciuti.

Art. 9.

(Albo digitale per la valorizzazione territoriale delle dimore storiche delle aree interne)

1. Nell'ambito dell'Anagrafe digitale delle dimore storiche private, e, in particolare, della sezione dedicata alle dimore storiche ubicate nelle aree interne di cui all'articolo 8, comma 2, è istituito l'Albo digitale per la valorizzazione territoriale delle dimore storiche delle aree interne.

2. L'Albo raccoglie e censisce i soggetti pubblici e privati, singoli o associati, interessati a partecipare alle attività di conservazione, gestione, promozione, fruizione e valorizzazione territoriale delle dimore storiche ubicate nelle aree interne, nel rispetto dei principi di sussidiarietà orizzontale, collaborazione istituzionale e partenariato territoriale.

3. Possono iscriversi all'Albo:

a) enti del Terzo settore;

b) fondazioni, associazioni culturali, imprese culturali e creative;

c) operatori turistici;

d) aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), enti pubblici operanti nei settori culturale, sociale o dello sviluppo locale;

e) altri soggetti pubblici o privati che intendano concorrere alla valorizzazione delle dimore storiche delle aree interne.

L'iscrizione all'Albo non attribuisce alcun diritto all'utilizzo del bene né alla partecipazione alle attività di valorizzazione. Ogni forma di collaborazione, partenariato o utilizzo della dimora storica resta subordinata al consenso del proprietario o del gestore del bene ed è disciplinata mediante le convenzioni o gli accordi di cui all'articolo 6.

4. Con decreto del Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati:

a) i requisiti per l'iscrizione;

b) le modalità di tenuta e aggiornamento dell'Albo;

c) le forme di pubblicità e consultazione;

d) le modalità di raccordo con l'Anagrafe digitale delle dimore storiche private e con la sezione dedicata alle dimore storiche ubicate nelle aree interne di cui all'articolo 8, comma 2.

5. L'iscrizione all'Albo è consentita in ogni momento.

Art. 10.

(Disposizioni attuative)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 6, con uno o più decreti del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

a) le modalità di accesso al credito d'imposta e la documentazione necessaria ai fini del riconoscimento del beneficio;

b) i criteri e le modalità per il riconoscimento della funzione culturale territoriale di cui all'articolo 4 della presente legge;

c) le modalità e i termini per la presentazione delle istanze, il riconoscimento del credito d'imposta e la relativa fruizione da parte dei beneficiari;

d) le modalità di utilizzo del credito di imposta e l'eventuale utilizzo in compensazione del credito d'imposta;

e) gli eventuali limiti annuali di fruizione del credito d'imposta e le modalità di monitoraggio della spesa;

f) le modalità di certificazione preventiva, attestazione o validazione delle spese ammissibili, anche al fine di garantire certezza in ordine al riconoscimento del beneficio;

g) la disciplina dell'eventuale riporto negli esercizi successivi delle quote di credito non utilizzate;

h) le modalità di utilizzo del credito nei casi di incapacienza fiscale del beneficiario;

i) le condizioni e le modalità dell'eventuale cessione del credito o di altre forme di trasferimento del beneficio consentite dalla normativa vigente;

l) le modalità di coordinamento del credito d'imposta con le altre agevolazioni previste dall'ordinamento nazionale e con

la disciplina europea in materia di aiuti di Stato;

m) le modalità di controllo, verifica e monitoraggio del corretto utilizzo del credito d'imposta, nonché le procedure di recupero delle somme indebitamente fruite, maggiorate degli interessi e delle eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente;

n) i criteri per la determinazione della superficie destinata alla fruizione pubblica ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, commi 5, 6 e 7.

7. I decreti di cui al comma 1 disciplinano altresì le procedure di monitoraggio dell'attuazione della presente legge e i criteri per la raccolta e la pubblicazione dei dati relativi ai benefici concessi, nel rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza e protezione dei dati personali.

Art. 11.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, ovvero mediante apposito stanziamento da determinare con la legge di bilancio.

2. Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto dei limiti di spesa definiti annualmente.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della cultura, sono stabilite le modalità di monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa di cui al presente articolo.



CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Villa Lubin – Viale David Lubin, 2 – 00196 Roma

Centralino (+39) 06.3692.1

segreteria.presidenza@cnel.it

segreteria.generale@cnel.it

protocollo@postacert.cnel.it

www.cnel.it